

c) nel terzo anno rimborsata i tre quinti;

d) nel quarto anno, due quinti;

e) nel quinto anno un quinto.

Dopo il quinto anno non si fa luogo a nessun rimborso.

In tal modo l'Agente Generale uscente, avendo pagato soltanto quote di rimborsamento corrispondenti agli anni di durata della sua gestione, non avrebbe nè motivo nè ragione di domandarne il rimborso.

Il successivo Agente Generale vorrebbe in ogni caso fissato l'integrale costo di rimborsamento dell'Agente, indipendentemente dalla durata della gestione precedente.

Circa la misura del rimborsamento da fissare per ciascuna Agenzia Generale, potendosi ritenere il portafoglio di un' Agenzia - salvo qualche eccezione dovuta a cause fortuite - un indice abbastanza sicuro del volume di affari ad essa attribuiti, si ritiene che detta misura possa essere stabilita nel 2% del portafoglio anni successivi dell'esercizio immediatamente precedente la data di inizio della gestione, tolte le prime 500.000 lire.

Tale percentuale viene a costituire un onere non eccessivo, anzi lieve, per le piccole Agenzie, equo per le maggiori.